



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. PISCHEDDA”

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I°GRADO

Via Verdi, 18 - 08042 BARI SARDO (NU)

TEL. +39.0782/223246

E Mail: NUIC86200C@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIC86200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <http://www.icbarisardo.it/>

Codice Fiscale: 91005680912 - Codice Univoco Ufficio UFYLSG

Regolamento Organo di Garanzia

Consiglio di Istituto

Premessa

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari comminate dal C.d.C o dal C.d.I è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia all'interno della scuola e disciplinato dal presente Regolamento.

Regolamento Organo di Garanzia

ART.1- FINALITA' E COMPITI

- 1) E' costituito presso l'Istituto Comprensivo di Bari Sardo ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R.n. 249/1998 e D.P.R.235/2007, l'Organo di Garanzia (O.G);
- 2) l'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviare la soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
- 3) Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART.2 –COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico;
- un docente, eletto dal Collegio Docenti;
- due genitori, eletti dall'assemblea dei genitori.

Sono inoltre nominati due membri supplenti, componente docente e genitore, che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità dei membri effettivi.

Il numero dei componenti dell'Organo di Garanzia non può essere inferiore a quattro.

2. I componenti dell'O.G restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. Si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

5. I genitori componenti dell'O.G non possono partecipare ad alcuna seduta nè assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G non possono partecipare ad alcuna seduta nè assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero risultano coinvolti propri studenti.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art.2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa nè servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell'O.G., prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto:

l'espressione del voto è palese. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente. Non è prevista l'astensione.

ART.4- RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso dev'essere presentato negli Uffici di Segreteria entro il termine perentorio di 15 giorni

dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno, in nessun caso, accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i 10 giorni consecutivi. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente, a seconda dei casi, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'O.G. decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.

7. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto e la famiglia mediante un atto formale entro i cinque giorni successivi.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 18/11/2016.